

Cass., sez. II, 26-09-2005, n. 18737.

La pluralità di eredi - pur ipotizzata dall'art. 661 c.c. - non costituisce un presupposto necessario del prelegato, ammissibile anche in ipotesi di erede unico, in relazione alla funzione esplicabile sia nel caso d'invalidità della contestuale istituzione di erede sia nel caso di rinuncia dell'interessato all'eredità e di accettazione invece del prelegato.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Successione ereditaria [6570]

- Erede
- Legato
- Rinunzia
- Testamento e disposizioni testamentarie

Giudicante: Cass., sez. II, 26-09-2005, n. 18737

Parti: Palmieri c. Min. economia e fin.

Fonti:

Massime ufficiali

Famiglia, persone e successioni, 2006, 602, n. DI MAURO

Nel Repertorio: 2006, Successione ereditaria [6570], n. 111

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 661



Prelegato d'azienda a favore dell'unico erede

Nicola Di Mauro

Notaio e Docente di Diritto delle successioni

SINTESI

a) La nozione di prelegato

Il prelegato è un legato caratterizzato dall'essere disposto a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità. La sua funzione è quella di attribuire all'erede un *quid* a titolo particolare in aggiunta a quanto costui riceve a titolo universale.

b) Il prelegato anomalo e il rapporto giuridico unisoggettivo

Se il prelegato non è posto a carico di tutta l'eredità, ma solo di alcuni coeredi, ricorre la diversa figura del prelegato anomalo o improprio. Il prelegato, quando è ad effetti obbligatori, pone il problema della sussistenza o meno in tal caso in capo all'e-

rede (debitore) prelegatario (creditore) di un rapporto unisoggettivo e della sua estinzione o meno per confusione.

c) Il prelegato a favore dell'unico erede

Il prelegato a favore dell'unico erede ha la sua utilità in caso di rinuncia all'eredità e nel caso di invalidità dell'istituzione di erede.

d) La disciplina del prelegato

Il prelegato è un normale legato al quale si applica la disciplina generale dettata in tema di legati. Il prelegato può avere la propria fonte anche nella legge, come nelle ipotesi di cui agli artt. 540, 2° co., e 737, 1° co., c.c.

Cassazione civile, sezione II, 26 settembre 2005, n. 18737

Pres. Calfapietra – Rel. Fiore – P.M. Patrone – A.V. c. M.V. ed altri

Successione testamentaria – Prelegato di azienda in favore dell'unico erede – Configurabilità

La pluralità di eredi - pur ipotizzata dall'art. 661 c.c. - non costituisce un presupposto necessario del prelegato, ammissibile anche in ipotesi di erede unico, in relazione alla funzione esplicabile sia nel caso d'invalidità della contestuale istituzione di erede sia nel caso di rinuncia dell'interessato all'eredità e di accettazione invece del prelegato.

» SOMMARIO

1. La fattispecie concreta
2. Il prelegato: nozione e funzione
3. Aspetti problematici del prelegato
4. *Segue*: gli onerati del prelegato. Il prelegato anomalo
5. *Segue*: l'efficacia del prelegato e il rapporto giuridico unisoggettivo
6. *Segue*: gli onorati del prelegato: il prelegato a favore dell'unico erede
7. Profili di disciplina del prelegato

Svolgimento del processo

Il 25.11.1969, decedeva M.V., che, con testamento olografo del 27.7.1968, aveva così disposto delle proprie sostanze: «Nomino erede universale del mio patrimonio mio figlio Paolo (al quale, in particolare, lascio la gestione dell'azienda). Mia figlia è legittimaria sui beni immobili e mia moglie usufruttuaria generale».

Con citazione del 19.11.1973, A.V., figlia del defunto M.V., conveniva in giudizio il germano P.V. e la madre F.M., nonché l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, previa riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima.

P.V. e F.M. si costituivano e, pur ammettendo la lesione della quota di legittima dell'attrice, deducevano che l'azienda commerciale, costituita nel 1966 da P.V. con il padre M., doveva essere attribuita al primo, in ogni caso. L'Amministrazione delle Finanze dello Stato si costituiva, anch'essa, sottolineando di essere stata citata per ragioni d'imposta di successione, e si rimetteva a giustizia.

Con sentenza non definitiva del 13.3.1984, il Tribunale di Ferrara dichiarava inammissibile la domanda di riduzione, per mancata accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, e dichiarava caduta in successione l'azienda commerciale in contesa, appartenente *de cuius*.

Con successiva e non definitiva sentenza del 25.3.1991, il Tribunale di Ferrara dichiarava che P.V. aveva diritto, in sede di scioglimento della comunione ereditaria, all'attribuzione dell'azienda caduta in successione.

Venuto meno per morte P.V., la causa era proseguita nei confronti degli eredi M.V., M.V. e M.R.G.D.

Con sentenza definitiva del 30.1.1998, il Tribunale di Ferrara, in ragione del sopravvenuto accordo tra le parti, dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, limitatamente ai beni immobili, caduti in successione. Rigettava, invece, la domanda con riguardo all'azienda commerciale, caduta anch'essa nella successione di M.V. e ritenuta oggetto di prelegato in favore del figlio P.

O.P., quale procuratrice generale della madre A.V., interponeva gravame.

M.V., M.V., M.R.G.D. e F.M. resistevano al gravame.

L'Amministrazione delle Finanze dello Stato si rimetteva a giustizia.

Con sentenza del 9.11.2001, la Corte d'Appello di Bologna rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Rilevava la Corte, all'esito dell'interpretazione del testamento olografo di M.V. ed in conformità della decisione del primo giudice, che l'azienda caduta in successione era stata oggetto di prelegato in favore del figlio P., ai sensi dell'art. 661 c.c. In tal senso si esprimeva la lettera del testamento e la distinzione tra attività aziendale e complesso dei beni aziendali, assunta dall'appellante, così che solo la prima dovesse ritenersi oggetto del prelegato in favore del figlio P., era distinzione artificiosa e inconcludente sul piano successorio, non potendo essere oggetto di successione un'attività in sé, indissolubilmente legata alla persona che la svolge. Rilevava altresì la Corte che non v'era alcun contrasto logico tra l'affermazione della caduta dell'azienda nella successione di M.V., quale bene appunto di sua proprietà, rientrando nel patrimonio devoluto a causa della sua morte, ed il fatto che la figlia A. non potesse vantare alcun diritto ereditario al riguardo. In ogni caso, precisava la Corte, anche a voler supporre l'inesistenza

del prelegato dell'azienda in favore del fratello, A.V. non poteva vantare alcun diritto sulla stessa azienda, essendo passata in giudicato la sentenza con cui il Tribunale di Ferrara aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, eccedenti la quota di legittima.

Per la cassazione di tale sentenza, O.P., nella qualità esposta, ha proposto ricorso in forza di un unico motivo. M.V., M.V., M.R.G.D. e F.M., da un canto, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'altro, hanno resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, nel solco dell'orientamento espresso in materia di cause scindibili e di termini per impugnarne la sentenza (v. da Cass. n. 1255/1977 a Cass. n. 4635/1997), va rilevata l'inammissibilità del ricorso nei confronti della Amministrazione delle Finanze dello Stato, per decorso del termine di cui al 2° co. dell'art. 325 c.p.c. La sentenza impugnata, infatti, pronunciata in cause scindibili, quella tra i discendenti di M.V. sulla consistenza e divisione dell'eredità e quella con l'Amministrazione delle Finanze dello Stato sull'imposta di successione, risulta essere stata notificata nel marzo 2002 dalla predetta Amministrazione alla ricorrente, la quale, poi, ha notificato il ricorso per Cassazione alla medesima Amministrazione nel successivo mese di settembre, a distanza di oltre sessanta giorni.

2. Con unico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 588 e 661 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole in primo luogo che l'azienda commerciale, che pure si era ritenuta caduta nella successione di M.V., con sentenza passata in giudicato, sia stata poi considerata oggetto di prelegato in favore del figlio P., nominato erede universale, un prelegato - appunto - che non emergerebbe dalle disposizioni testamentarie e non risponderebbe ad effettiva volontà del testatore.

In secondo luogo, si duole che la dichiarata inammissibilità della sua azione di riduzione sia stata ritenuta preclusiva di qualsivoglia suo diritto sull'azienda commerciale del testatore. La doglianza iniziale, che investe la prima delle due ragioni autonome di decisione, adottate dalla Corte di merito, è infondata.

Ed invero, difformemente da quanto raffigurato dalla ricorrente (peraltro in modo di sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita contrapposizione ermeneutica), la Corte di merito ha accertato la volontà del testatore in termini di prelegato d'azienda, dandone motivazione specifica e coerente, come innanzi riassunta, in narrativa, in applicazione della fondamentale regola interpretativa dell'art. 1362 c.c., secondo cui elemento letterale e logico dell'atto si fondono e si coordinano a fini di individuazione della volontà delle parti, regola appunto operante anche per i testamenti, con l'ovvio correttivo che a dover essere individuata è la volontà del testatore, unica parte dell'atto unilaterale mortis causa.

In effetti, l'accertamento della volontà del testatore, in relazione al contenuto del testamento, al pari dell'accertamento della volontà delle parti in ambito contrattuale, comporta un'indagine di fatto, istituzionalmente demandata alla discrezionalità del giudice del merito, la cui incensurabilità in sede di legittimità trova limite sol-

tanto nella violazione delle regole di ermeneutica e in una inadeguatezza della motivazione, che sia tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla determinazione adottata. La Corte di merito, dunque, nell'individuazione della volontà del testatore in termini di prelegato d'azienda a favore del figlio, non è incorsa negli errori di giudizio e nei vizi di motivazione assunti, neppure considerando la designazione di quel medesimo figlio come erede universale del *de cuius*, atteso che la pluralità di eredi - pur ipotizzata dall'art. 661 c.c. - non costituisce un presupposto necessario del prelegato, ammissibile anche in ipotesi di erede unico, in relazione alla funzione esplicabile sia nel caso d'invalidità della contestuale istituzione di erede sia nel caso di rinuncia dell'interessato all'eredità e di accettazione invece del prelegato (v. Cass. n. 1834/1973).

L'infondatezza della doglianza in oggetto, relativa alla prima delle due ragioni autonome di decisione, adottate dalla Corte di merito, rende superfluo l'esame della seconda doglianza, relativa all'ulteriore ragione di deci-

sione, costituita dal giudicato sulla dichiarazione d'inammissibilità dell'azione di riduzione.

La sentenza impugnata, infatti, resterebbe in ogni caso sorretta dalla prima ragione di decisione, che ha superato le critiche mosse dalla ricorrente.

3. Conclusivamente, quindi, per i rilievi svolti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato e respinto invece nei confronti degli altri controricorrenti.

Le spese del giudizio di Cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e lo rigetta nei confronti degli altri controricorrenti; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate a favore del Ministero in euro 1.500,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito, ed a favore degli altri controricorrenti in euro 100,00 per spese, oltre euro 1.200,00 per onorari, con accessori di legge.

1. La fattispecie concreta

Nel 1969 muore Tizio e si apre la successione testamentaria regolata da un testamento olografo del seguente tenore letterale: «Nomino erede universale del mio patrimonio mio figlio Paolo (al quale, in particolare, lascio la gestione dell'azienda). Mia figlia è legittimaria sui beni immobili e mia moglie usufruttuaria generale».

La figlia, tuttavia, ritenendosi lesa nella sua quota di legittima, agisce giudizialmente per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché la riduzione della disposizione testamentaria in favore del fratello, assumendo, tra l'altro, che la specifica attribuzione a titolo particolare in favore del fratello attenesse all'azienda e non agli immobili in cui la stessa attività veniva svolta.

Il Tribunale estense, confermato dalla Corte felsinea, stabilisce che l'azienda caduta in successione era stata oggetto di un prelegato in favore del figlio ex art. 661 c.c. e che la distinzione tra attività azien-

dale e complesso dei beni aziendali era artificiosa, non potendo essere oggetto di successione un'attività in sé.

Il Supremo Collegio per questa via viene investito della *quaestio iuris* relativa alla validità del prelegato di azienda in favore dell'unico erede ed offre il pretesto per esaminare la figura del prelegato, istituto poco indagato in dottrina ancorché il ricorso allo stesso sia molto frequente nella prassi.

2. Il prelegato: nozione e funzione

Il prelegato⁽¹⁾ è un istituto tipico - in quanto disciplinato espressamente dall'art. 661 c.c. - che ricorre allorché il testatore disponga a carico di tutta l'eredità un legato a favore di uno dei coeredi⁽²⁾.

La norma *de qua* nella sua attuale formulazione fu prevista dal legislatore del 1942 al fine di risolvere un'annosa questione che si dibatteva in dottrina e giurisprudenza sotto la vigenza del codice civile del 1865⁽³⁾. Quest'ultimo, non disciplinando espres-

(1) Sulla figura del prelegato, detto anche legato in anteparte o precipuo, si vedano: ALLARA, *La teoria del prelegato nel diritto civile italiano*, Cortona, 1926, *passim*; AZZARITI, *Le successioni e le donazioni. Libro secondo del codice civile*, Napoli, 1990, 514 ss.; BASINI, *L'oggetto del legato e alcune sue specie*, in BONILINI e BASINI, *I legati*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, VIII, 6, Napoli, 2003, 197 ss.; BIANCA, *Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni*, 4ª ed., Milano, 2005, 781 ss.; BIONDI, *Prelegato (diritto romano)*, in *Noviss. Dig. It.*, XIII, Torino, 1957, 624-625; BONILINI, *I legati*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2001, 333 ss.; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, 2ª ed., Milano, 2002, 659 ss.; CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, artt. 587-712, in *Comm. De Martino*, Novara, 1981, 397 ss.; CICU, *Testamento*, Milano, 1951, 240 ss.; GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I e II, 2ª ed., Milano, 1952, 47 ss.; GERBO, *Prelegato e funzione del contenuto testamentario*, Padova, 1996, *passim*; GIANNATTASIO, *Delle successioni. Successioni testamentarie*, in *Comm. cod. civ.*, II, 2, Torino, 1968, 299 ss.; GIORDANO MONDELLO, *Legato (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, 736 ss.; MASI, *Dei legati*, artt. 649-673, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1979, 102 ss.; MASI, *Prelegato*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, 1017 ss.; MESSINEO, *Manuale di diritto*

civile e commerciale, VI, Milano, 1962, 644 ss.; NOVEMBRE, *Considerazioni sul prelegato*, in *Riv. notariato*, 1988, 887; PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. Iudica e Zatti*, II, 2ª ed., Milano, 2000, 695 ss.; PASTORE, *Il prelegato*, in *Riv. notariato*, 2003, 363; PREGO, *I legati*, in *Tratt. Rescigno*, II, 6, 2ª ed., Torino, 1997, 228 ss.; PUGLIATTI, *Delle successioni testamentarie. Dell'istituzione di erede e dei legati*, in *Comm. D'Amelio e Finzi, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, 1941, 560; ID., *Il rapporto giuridico unisoggettivo, in Diritto civile. Metodo-Teoria-Pratica. Saggi*, Milano, 1951, 492 ss.; TATARANO, *Il testamento*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, VIII, 4, Napoli, 2003, 405 ss.; TRABUCCHI, *Legato*, in *Noviss. Dig. It.*, IX, Torino, 1963, 611 ss.

(2) Cfr., Cass., 24.5.1962, n. 1206, in *Foro it.*, 1963, I, 143; Cass., 28.7.1967, n. 2006, in *Foro it.*, 1967, I, 2030; Cass., 29.12.1970, n. 2776, in *Rep. Foro it.*, 1971, *Successione ereditaria*, 95.

(3) Cfr., in tal senso, *Commissione reale per la riforma dei codici. Sottocommissione per il codice civile. Codice civile. Terzo libro. Successioni e donazioni. Progetto e relazione*, 23.3.1936, Roma, 1936, 63 (Rel. Barassi), ove si legge che «l'art. 239 (Progetto) colma una lacuna del codice attuale che aveva dato luogo a dubbi e difficoltà e a lunghe discussioni. Esso stabilisce

Il prelegato è un normale legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità

mente il prelegato, pur presupponendolo in alcune norme⁽⁴⁾, aveva dato luogo all'insorgere di due opposti orientamenti, l'uno tendente ad affermarne l'invalidità⁽⁵⁾ e, l'altro, invece, favorevole alla sua ammissibilità e validità⁽⁶⁾.

Sul piano della qualificazione giuridica il prelegato null'altro è se non un vero e proprio legato⁽⁷⁾ caratterizzato, tuttavia, dall'essere: a) disposto a favore proprio di uno dei coeredi e b) posto a carico di tutta l'eredità, ivi compreso, pertanto, anche lo stesso onorato, ancorché per costui esso gravi solo in misura parziale, giacché lo stesso inciderà (anche e solo) in proporzione alla quota di eredità che gli compete⁽⁸⁾.

Secondo l'orientamento tradizionale, con tale disposizione testamentaria a titolo particolare il testatore intende preferire il coerede prelegatario attribuendogli il diritto di prelevare dall'asse ereditario, a titolo di legato, la cosa, ove la stessa sia determinata, prima della divisione salvo poi a tener conto nella stessa della porzione che ricade sul prelegatario quale erede: in sede di divisione, in virtù del prelevamento in anteparte, l'asse si riduce, per cui ciascuno dei dividendi, compreso il prelegatario, preleverà meno di quanto gli sarebbe spettato se non vi fosse stato il prelegato⁽⁹⁾. L'utilità del prelegato risiederebbe, pertanto, nell'attribuire all'erede un *quid* supplementare rispetto a quanto assegnatogli a titolo di erede: per di più per il prelegatario le ulteriori conseguenze vantaggiose risiederebbero nel poter costui conservare l'attribuzione a titolo particolare sia nel caso che abbia rinunciato all'eredità sia nel caso in cui la sua istituzione di erede

dovesse essere affetta da nullità⁽¹⁰⁾, ancorché non si sia nemmeno tralasciato di indicare in dottrina quali possano essere le eventuali utilizzazioni abusive del prelegato in aggiunta agli eventuali effetti ulteriori perseguibili in concreto con lo stesso⁽¹¹⁾.

3. Aspetti problematici del prelegato

In realtà, nonostante il nuovo e chiaro dettato normativo, non sembrano essersi sopite le querelles ermeneutiche su tale istituto anzi a quelle antiche, con l'andar del tempo, si sono sostituite quelle nuove di cui appare opportuno darne debito conto in questa sede. Per procedere correttamente in tale ottica si dovrà analizzare la norma nelle sue singole proposizioni di cui è composta poiché, come si vedrà, a ciascuna di esse è possibile ricollegare una particolare problematica interpretativa. In tale prospettiva di indagine, difatti, assumono fondamentale valenza ermeneutica gli incisi: 1) «a carico di tutta l'eredità», 2) «si considera come legato per l'intero ammontare» e 3) «a favore di uno dei coeredi», ancorché gli stessi siano tutti pur sempre riconducibili al problema del profilo soggettivo dell'istituto del prelegato e, segnatamente, da un lato, di quello degli onerati (*sub* 1) e, dall'altro, di quello degli onorati (*sub* 2 e 3).

4. Segue: gli onerati del prelegato.

Il prelegato anomalo

Orbene, relativamente al primo inciso («a carico di tutta l'eredità») non vi è dubbio che la norma in questione stabilisca *ictu oculi* quale sia la regola fondamentale che qualifica sul piano giuridico il

Quando il prelegato non è posto a carico di tutta l'eredità, ma solo di alcuni tra i coeredi, si pone il problema della configurabilità del prelegato con anomalo o improprio

espressamente che il prelegato è valido come legato per intero, anche per la parte cioè gravante sull'erede prelegatario e che il prelegatario deve quindi per l'intero prelegato essere considerato come un semplice legatario».

(4) V., artt. 826, ult. co., 945, 2° co., 972, 1003 e 1026 c.c.

(5) Difatti, in omaggio alla tradizione giuridica romana, si riteneva che non potesse concepirsi sul piano giuridico nel nostro ordinamento la coesistenza in capo allo stesso soggetto contemporaneamente delle qualità di erede e di legatario (*heredi a semet ipso legari non potest*), o *idem est*, delle qualità di onorato e onerato, per cui il legato si riteneva valido solo per la parte gravante sugli altri eredi e nullo per la quota gravante sul prelegatario, il quale avrebbe acquistato a titolo di erede per la quota su di esso gravante. In giurisprudenza in tal senso: Cass. Roma, 5.5.1897, in *Giur. it.*, 1897, I, 1, 516. In dottrina: FERRINI, *La teoria generale dei legati e dei fedecommissi*, Milano, 1889, 209; Cass. Firenze, 21.2.1889, in *Foro it.*, 1889, I, 806, con nota di Bonfante.

(6) Si sosteneva, difatti, che nonostante il prelegato potesse considerarsi inutile e superfluo non poteva ritenersi nullo e insussistente in modo assoluto, in quanto esso resta virtualmente valido e capace di produrre utile effetto quando a produrre un effetto utile manchi o non basti il titolo ereditario. Così il legato produrrà effetti utili per l'erede qualora questi rinunci all'eredità. Il principio della nullità del prelegato per la porzione gravante sullo stesso erede prelegatario e le conseguenze che da esso si traevano nel diritto romano non possono rievocarsi nel diritto moderno come accade in altre legislazioni europee (francese, germanica, austriaca, svizzera). Per escludere, inoltre, la nullità del prelegato per la parte gravante sullo stesso prelegatario giova por mente che così il testatore non fa cosa essenzialmente diversa da quando lascia un legato a un

qualsiasi semplice legatario (così Cass., 22.1.1934, n. 192, in *Foro it.*, 1934, I, 1011-1012, sulla scia di Cass. Firenze, 2.2.1883, *ivi*, 1883, I, 398; Cass. Firenze, 21.2.1889, *ivi*, 1889, I, 806; Cass., 22.1.1934, n. 192, *ivi*, 1934, I, 1011. In dottrina ALLARA, *op. cit.*, 39 ss.; SCUTO, *La teoria del prelegato nel diritto romano con riguardo alle principali legislazioni moderne ed al diritto civile italiano*, Palermo, 1909, 4 ss.).

(7) Per la distinzione dal sublegato, si veda Cass., 30.7.1939, n. 3284, in *Giur. it.*, 2000, 1175, secondo cui mentre il prelegato è il legato a favore di un coerede ed a carico di tutta l'eredità, il sublegato è quello in cui l'onerato dello stesso è un legatario mentre onorato è un terzo o un erede. La stessa sentenza inoltre indica quale sia la differenza tra il prelegato e la disposizione testamentaria modale, ossia si verserebbe nell'ipotesi di prelegato se il vantaggio del destinatario della disposizione è stato direttamente considerato dal testatore come scopo della sua disposizione, mentre si ha disposizione modale qualora il vantaggio del terzo (onorato) non costituisca l'oggetto diretto della volontà del *de cuius* ma ne è solo un effetto indiretto.

(8) Cfr., Cass., 24.5.1962, n. 1206, cit.; Cass., 28.7.1967, n. 2006, cit.; Cass., 29.12.1970, n. 2776, cit.

(9) Così GANGI, *op. cit.*, 51 ss.; GIANNATTASIO, *op. cit.*, 299; AZZARITI, *op. cit.*, 514; GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, 736; CARAMAZZA, *op. cit.*, 398; TATARANO, *op. cit.*, 406; BONILINI, *op. cit.*, 336 ss. In giurisprudenza si veda Cass., 13.10.1960, n. 2717, in *Foro it.*, 1961, I, 286, con nota critica di SCHLESINGER, *Osservazioni in tema di incapacità del coniuge binubo*.

(10) In tal senso, si vedano GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, 736-737; TRABUCCHI, *op. cit.*, 612; BONILINI, *I legati*, cit., 334-335.

(11) Sul punto diffusamente GERBO, *op. cit.*, 20 ss., 106 ss., 164 ss., 182 ss.

prelegato come tale, ossia la necessità che lo stesso sia posto a carico di tutta l'eredità.

Ma su cosa debba precisamente intendersi però con detta espressione non pare vi sia uniformità di vedute in dottrina, giacché alcuni autori hanno avuto modo di sostenere che integrerebbe un'ipotesi di prelegato anche quella in cui l'attribuzione a titolo particolare sia posta dal testatore a carico soltanto di alcuni coeredi e non di tutti.

Alla figura *de qua*, che viene comunemente denominata «prelegato anomalo» o «improprio»⁽¹²⁾, possono ricondursi due distinte ipotesi.

La prima è quella in cui tra i coeredi onerati sia ricompreso anche il prelegatario, fattispecie, questa, che viene ritenuta ammissibile e valida da parte della dottrina anche argomentando dagli artt. 662, 1° co., e 663, 1° co., c.c., che prevedono che il peso del legato possa ricadere anche su alcuni soltanto degli eredi ma, principalmente, sulla base dell'indicazione di quale sia la caratteristica essenziale del prelegato, ossia quella del fatto oggettivo che il prelegatario sia, al contempo, onorato e onerato o gravato⁽¹³⁾.

In realtà, un'interpretazione siffatta appare, *prima facie*, in netto contrasto con l'espresso (e diverso) tenore letterale del dettato normativo di cui all'art. 661 c.c., il quale non sembra lasciare spazio a diverse conclusioni allorquando si riferisce testualmente proprio a tutta l'eredità, *ergo* a tutti gli eredi, e questa obiezione appare già di per sé sufficiente per poter escludere la bontà della superiore affermazione⁽¹⁴⁾.

E se si esclude l'ipotesi testé ricordata, a non diverso risultato si deve pervenire anche con riguardo all'ipotesi in cui il legato sia stato disposto in favore di un erede e a carico non di tutta l'eredità bensì solo degli altri eredi, con esclusione proprio del prelegatario⁽¹⁵⁾.

In tal caso, difatti, la questione della validità o meno del prelegato non pare nemmeno potersi porre, giacché qui non ricorre assolutamente alcuna ipotesi di prelegato, ma saremo solo in presenza di un normale legato, poiché manca quella che è la ca-

ratteristica essenziale ed ineliminabile del tipo prelegato e che risiede nel dovere, questo, necessariamente gravare anche sulla quota dell'onorato (del prelegato)⁽¹⁶⁾: quest'ultimo, per tale via, assume, pertanto, ancorché parzialmente (ossia per la propria quota) anche la veste di onerato, di tal guisa che rivestirà, al contempo, la qualifica di onorato e (sebbene parzialmente *pro quota*) di onerato, con tutte le problematiche connesse alla configurabilità, in tali ipotesi, di un rapporto c.d. unisoggettivo⁽¹⁷⁾ e di cui dovremo occuparci qui di seguito.

5. Segue: l'efficacia del prelegato e il rapporto giuridico unisoggettivo

Difatti, quanto al secondo inciso («si considera come legato per l'intero ammontare»), la norma in esame stabilisce che il prelegato ha carattere di legato per l'intero ammontare, ossia anche per la quota che graverebbe sull'onorato quale erede⁽¹⁸⁾. In altre parole, l'espressione «legato per l'intero ammontare» sta a significare nient'altro che si tratta di un legato attribuito al beneficiario per intero a tale titolo (particolare), ossia anche per la quota di prelegato che graverebbe su (lla quota di) quest'ultimo, o *idem est*, il prelegatario non riceve quanto legatogli a titolo di legato per le sole quote che gravano sugli altri coeredi e, invece, a titolo di erede per la quota che grava su di lui, ma il tutto a titolo di legato⁽¹⁹⁾.

L'effetto positivo principale dell'attribuzione a titolo di prelegato è, quindi, quella di sottrarre per intero l'attribuzione stessa dalle conseguenze (eventualmente) negative (come ad es. la responsabilità *ultra vires* per i debiti ereditari) di un'acquisto a titolo di erede, giovandosi, viceversa, degli effetti favorevoli conseguenti ad un'acquisto a titolo particolare (ad es. la responsabilità *intra vires* per i debiti ereditari).

Sul piano della teoria generale del diritto l'indicazione normativa che si trae dall'art. 661 c.c. starebbe a legittimare sul piano giuridico la possibilità che uno stesso soggetto possa rivestire al contempo

della nuova legislazione, sia un legato a carico di tutta l'eredità, escluso l'erede o esclusi gli eredi che ne sono onorati. L'illustre A., messinese, tuttavia, come si vedrà, (v. *infra* nt. 21) successivamente rinnegherà tali affermazioni. Conforme al pensiero di Pugliatti si veda AZZARITI, *op. cit.*, 515, nt. 3.

⁽¹⁷⁾ Sul rapporto unisoggettivo si vedano *ex plurimis*: PUGLIATTI, *Il rapporto giuridico unisoggettivo*, cit., 395 ss. e CARIOTA FERRARA, *Rapporto successorio, rapporto giuridico e rapporto giuridico unisoggettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 727 ss.

⁽¹⁸⁾ Cfr. in tal senso ad es. Cass., 28.7.1967, n. 2006, cit., 2036.

⁽¹⁹⁾ Non può farsi a meno di rilevare che dalla formulazione dell'inciso in questione emerge il suo profilo antifibologico, giacché il termine legato parrebbe essere preso in considerazione sia come sostantivo (ossia nel senso: «si considera come» un «legato per l'intero ammontare») sia come participio passato del verbo legare (ossia nel senso: «si considera» che sia stato «legato per l'intero ammontare»), ancorché si ritenga preferibile prescegliere la prima delle soluzioni prospettate.

Il prelegatario acquista quanto attribuitogli a titolo di legato per l'intero anche con riguardo alla quota che su costui graverebbe quale erede

⁽¹²⁾ Sulla figura del prelegato anomalo o improprio, si vedano MESSINEO, *op. cit.*, 646; GERBO, *op. cit.*, 68 ss.; GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, 737; MASI, *Dei legati*, cit., 103; TRABUCCHI, *op. cit.*, 611; BONILINI, *op. cit.*, 334.

⁽¹³⁾ CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, 2ª ed., Milano, 1980, 172; CAPOZZI, *op. cit.*, 661; GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, 737; GERBO, *op. cit.*, 68; BONILINI, *op. loc. cit.*

⁽¹⁴⁾ Ritiene che sia essenziale che il prelegato gravi su tutta l'eredità anche AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., 515; TRABUCCHI, *op. cit.*, 611.

⁽¹⁵⁾ Sembrerebbe propendere per la validità di tale ipotesi MESSINEO, *op. cit.*, 646.

⁽¹⁶⁾ Non condivisibile, pertanto, è il pensiero di PUGLIATTI, *Dei legati*, cit., 560, secondo cui in sostanza si può ritenere che al tradizionale prelegato si accompagni ora un legato di liberazione dal debito che il beneficiario assumerebbe, come erede, a causa del legato gravante l'intera eredità. Per descrivere tale situazione giuridica, si può ben dire che il prelegato, nel regime

sia la qualità di legatario che quella di erede, ossia che si possono ritenere compatibili tra di loro la chiamata a titolo particolare e quella a titolo universale.

A tal proposito, tuttavia, occorre distinguere a seconda che il prelegato sia ad efficacia diretta ovvero ad efficacia obbligatoria.

Difatti, nel primo caso, allorché oggetto del prelegato sia la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, l'incidenza della disposizione a titolo particolare anche sulla quota ereditaria del prelegatario non impedisce l'acquisto automatico *ipso iure* ex art. 649 c.c. per l'intero della proprietà della cosa oggetto del prelegato⁽²⁰⁾.

Nel secondo caso, invece, l'incidenza della disposizione testamentaria a titolo particolare anche sulla quota ereditaria del prelegatario va a creare un rapporto obbligatorio in cui il prelegatario stesso si trova a cumulare su di sé le qualità di debitore (erede) e creditore (legatario)⁽²¹⁾.

Sul punto però, secondo parte della dottrina, si avrebbe l'estinzione per confusione *pro quota* ex art. 1253 c.c.⁽²²⁾, mentre per altra dottrina non vi sarebbe l'efficacia estintiva per confusione giacché il rapporto giuridico si costituirebbe validamente e permanerebbe in vita, anzi opererebbe efficacemente, troverebbe esecuzione e si estinguerebbe solo al momento del conseguimento del suo fine pratico⁽²³⁾.

6. Segue: gli onorati del prelegato: il prelegato a favore dell'unico erede

Quanto al terzo inciso («a favore di uno dei coeredi»), invece, se non appare più revocabile in dubbio che per aversi prelegato vero e proprio sia necessario che questo gravi su tutta l'eredità - così come dispone espressamente l'art. 661 c.c. - e, quindi, anche sulla quota del prelegatario, viceversa, il riferimento operato dalla citata norma soltanto ad "uno" dei coeredi, o, *idem est*, ad un

singolo coerede, non sembra poter precludere una lettura della norma *de qua* nel senso che il prelegato possa essere disposto non solo a favore di un solo coerede, bensì anche di più coeredi⁽²⁴⁾, ma non di tutti, altrimenti sarebbe del tutto inutile⁽²⁵⁾.

E sempre in quest'ottica si è sostenuto che nemmeno la pluralità di eredi sarebbe necessaria ai fini della configurabilità e validità del prelegato, giacché questa non sembrerebbe costituire un presupposto necessario dello stesso, per cui il prelegato sarebbe configurabile anche nell'ipotesi di erede unico ancorché si tratti pur sempre di ipotesi rara⁽²⁶⁾.

A sostegno di questa tesi - fatta propria anche dalla sentenza della Corte di Cassazione qui in epigrafe sulla scorta di opinioni non solo dottrinali⁽²⁷⁾, ma anche sulla base di antichi precedenti, due di merito⁽²⁸⁾ e due della stessa Suprema Corte⁽²⁹⁾ - si afferma che l'ipotesi in esame avrebbe una sua indubbia rilevanza sul piano giuridico per il prelegatario stesso e segnatamente nel caso di invalidità della sua istituzione di erede, in quello della rinuncia da parte di costui all'eredità stessa e in quello di una sua accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

Nel primo caso, il prelegatario conseguirà quanto meno l'oggetto del legato, se non è erede legittimo; nel secondo caso, l'unico erede e prelegatario rinunciando all'eredità potrà conseguire per intero il legato, potendo lo stesso prelevare anche la quota che sarebbe gravata su di lui se avesse accettato l'eredità⁽³⁰⁾; nell'ultimo caso, il prelegatario unico erede concorrerà con gli altri legatari estranei alla ripartizione dell'attivo ereditario.

In realtà, in senso contrario, e senza che si venga tacciati di eccessivo formalismo ermeneutico, potrebbe essere sufficiente rilevare come il tenore letterale della norma in questione, ad un'attenta disamina, sembrerebbe deporre per l'opposta soluzione: difatti, l'art. 661 c.c. fa riferimento ad un legato a favore di "uno dei coeredi", con ciò facendo pre-

Se il prelegato è a favore dell'unico erede, esso rivela la sua utilità pratica in caso di rinuncia all'eredità o di invalidità dell'istituzione di erede

⁽²⁰⁾ Cfr. MASI, *op. ult. cit.*, 104-105; PEREGO, *op. cit.*, 229; BONILINI, *op. cit.*, 339-340; BIANCA, *op. cit.*, 781.

⁽²¹⁾ Nega in un primo momento la costituzione di tale rapporto PUGLIATTI, *Dei legati*, cit., 560, ancorché su detta opinione (le cui argomentazioni sono riportate qui ante alla nt. 16), lo stesso A. vi ritornerà successivamente (Id., *Il rapporto giuridico unisoggettivo*, cit., 508-509) modificandola integralmente.

⁽²²⁾ Così CICU, *op. cit.*, 240-241; GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, 736; PUGLIATTI, *Dei legati*, cit., 560; BONILINI, *op. cit.*, 340-341; in particolare MASI, *op. ult. cit.*, 105-106, ritiene che anche nell'ipotesi di indivisibilità della prestazione oggetto del prelegato si verificherebbe l'estinzione dell'obbligazione per confusione in relazione alla parte che incide sulla quota ereditaria dello stesso prelegatario, ancorché quest'ultimo possa chiedere l'intera prestazione all'altro o agli altri onerati, addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di questa che risulta a suo carico.

⁽²³⁾ Così PUGLIATTI, *Il rapporto giuridico unisoggettivo*, cit., 508, secondo cui, negata l'operatività della confusione, si potrebbe parlare di inefficacia pratica attuale del prelegato. Sulla sua scia si vedano: CRISCUOLI, *op. cit.*, 176; CAPOZZI, *op. cit.*, 660; TATARANO, *op. cit.*, 408.

⁽²⁴⁾ Cfr., ad es., in tal senso ALLARA, *La teoria del prelegato nel diritto civile italiano*, cit., 1; AZZARITI, *op. loc. cit.*; GERBO, *op. cit.*, 67 ss., in quanto, nonostante il dato testuale, che si riferisce espressamente al legato a favore di «uno dei coeredi», la pluralità di onorati non incide sul profilo strutturale del prelegato tipico; GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, 736; MASI, *op. ult. cit.*, 102; BONILINI, *op. cit.*, 334.

⁽²⁵⁾ Così GIANNATTASIO, *op. cit.*, 300.

⁽²⁶⁾ Così GANGI, *op. cit.*, 54; TRABUCCHI, *op. cit.*, 612.

⁽²⁷⁾ In dottrina v. GERBO, *op. cit.*, 71; BONILINI, *op. cit.*, 336; BIANCA, *op. cit.*, 782-783; GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, 737; MASI, *op. ult. cit.*, 106-107; CAPOZZI, *op. cit.*, 660; GANGI, *op. cit.*, 54.

⁽²⁸⁾ Cfr. App. Genova, 7.4.1948, in *Rep. Foro it.*, 1949, *Successione legittima o testamentaria*, 129; Trib. Vallo della Lucania, 17.4.2002, in *Giur. it.*, 2002, 2070.

⁽²⁹⁾ Cass., 26.6.1973, n. 1834, in *Foro it.*, 1974, I, 172, sulla scia della più che datata Cass., 22.1.1934, n. 192, cit., 1011.

⁽³⁰⁾ Così PUGLIATTI, *Dei legati*, cit., 560; BIANCA, *op. cit.*, 782-783.

supporre la necessità dell'esistenza di almeno due coeredi con l'esclusione, argomentando *a contrario*, dell'ipotesi in cui tale pluralità non vi sia⁽³¹⁾. Per di più alle tesi suesposte, favorevoli ad estendere l'applicazione dell'art. 661 c.c. anche all'ipotesi del prelegato nel caso di unico erede, si può muovere l'indubbia critica secondo cui le stesse si limitano a sottolineare soltanto quali siano i risvolti pratico-applicativi che sul piano giuridico discenderebbero dall'accogliere la soluzione proposta. Ma se detti risvolti indubbiamente appaiono ricostruiti con logica coerenza sul piano sistematico, quello che difetta alle tesi qui riportate è sicuramente l'indicazione di una concreta e convincente argomentazione che consenta di superare il chiaro ed inequivoco dettato legislativo senza risolversi in affermazioni che appaiono alquanto apodittiche⁽³²⁾.

il prelegato
è soggetto
ad azione
di riduzione

7. Profili di disciplina del prelegato

Come s'è avuto modo di sottolineare già in precedenza, il prelegato, sotto il profilo della qualificazione, riveste la natura giuridica di un vero e proprio legato, per cui soggiacerà alla disciplina generale dettata dal codice civile per questa figura. E in particolare esso si acquisterà *ipso iure*⁽³³⁾, potrà essere rinunciato⁽³⁴⁾, potrà essere disposto sia in conto che in sostituzione di legittima⁽³⁵⁾, potrà avere qualsiasi oggetto, pertanto, anche un'azienda⁽³⁶⁾ e, infine, trattandosi, di atto di liberalità, sarà sicuramente assoggettabile all'azione di riduzione⁽³⁷⁾. Segnatamente su quest'ultimo punto va ricordato che se deve riconoscersi all'attribuzione di un prelegato a chi viene nello stesso testamento istituito erede insieme ad altri l'intento, da parte del testa-

(31) Nel senso qui sostenuto si v. BUTERA, *Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Torino, 1940, 351; D'AVANZO, *Delle successioni*, II, *Parte speciale*, Firenze, 1941, 888. Si veda altresì GANGI, *op. cit.*, 54, secondo cui l'ipotesi in esame è di dubbia corrispondenza al dettato normativo.

(32) La stessa Suprema Corte, nella sentenza qui in esame, riconosce come la pluralità di eredi sia, in realtà, ipotizzata dallo stesso legislatore all'art. 661 c.c., finendo, tuttavia, per affermare, in modo del tutto apodittico, che questa (la pluralità di eredi) non costituisce un presupposto necessario del prelegato.

(33) E ciò anche ove abbia rinunciato all'eredità. Sul punto v. Cass., 24.5.1962, n. 1206, cit., 144-145; Cass., 13.10.1960, n. 2717, cit., 284.

(34) Difatti, non è escluso che l'erede decida di accettare l'eredità e rinunciare proprio al prelegato.

(35) Cfr. BIANCA, *op. cit.*, 782.

(36) È pacifico che oggetto del legato e, quindi, del prelegato possa essere una *universitas facti o iuris*, nel qual caso il legato rimane uno solo e non assume natura plurima per cui si acquisterà integralmente e indivisibilmente l'intera universalità. In particolare per l'*universitas iuris* azienda, essendo i singoli elementi dell'universalità tra loro omogenei, si verificherà una diversificazione degli effetti giuridici del legato con la conseguente successione nei contratti non personali del testatore. Sul prelegato, e, più in generale, sul legato di azienda, fattispecie della quale si è occupata la sentenza qui in epigrafe, si vedano in dottrina *ex plurimis* BONILINI, *op. cit.*, 108 ss.; BASINI, *op. cit.*, 117 ss., e *ivi* anche altra dottrina citata. In giurisprudenza, oltre

tore, di beneficiare l'onorato in misura maggiore di quella conseguente alla semplice istituzione di erede e, quindi, di preferire l'onorato in rapporto agli altri eredi, è anche vero che tale intento preferenziale si esaurisce con la disposizione stessa, in quanto il prelegato in sé non è sufficiente a sottrarre i beni pervenuti a tale titolo all'azione di riduzione. Difatti, affinché, ai sensi dell'art. 558, 2° co., c.c., la riduzione non si applichi ad una data disposizione testamentaria non basta che con tale volontà il testatore abbia manifestato la volontà di beneficiare una data persona a preferenza di altre, giacché tale volontà è individuabile in ogni disposizione testamentaria, per cui occorre, viceversa, che il testatore abbia manifestato la ben diversa volontà di preferire una data disposizione rispetto ad altre.

L'equazione prelegato=preferenza *ex art. 558, 2° co., c.c.* non è automatica: la volontà cui si riferisce la norma da ultimo citata non deve bensì risultare da formule solenni, ma può essere pure implicita ed è desumibile dal complesso delle espressioni usate dal testatore, ma non è revocabile in dubbio che non sussiste nella sola previsione di un prelegato⁽³⁸⁾.

Da ultimo va ricordato che il prelegato non ha la sua fonte costitutiva esclusiva nella volontà del testatore, potendosi individuare la stessa anche nella legge come accade: 1) nei legati a favore del coniuge superstite del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, previsti dall'art. 540, 2° co., c.c., i quali, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, avrebbero natura giuridica di prelegati ancorché *ex lege*⁽³⁹⁾; o, ancora, 2) nella fon-

alla sentenza qui in epigrafe, si vedano App. Palermo, 17.1.1958, in *Foro padano*, 1959, I, 142 (sull'inapplicabilità dell'art. 2560, 2° co., c.c.) e Pret. Savona, 7.12.1954, in *Foro it.*, 1955, I, 210. Un'ipotesi particolare è quella su cui era stata chiamata a giudicare il Trib. Roma, 12.2.2003, in *Giur. di Merito*, 2004, 32, secondo cui i chiamati a succedere in beni specifici di due tipi, immobili e disponibilità bancarie, con quote diverse, ricevono quanto loro devoluto a titolo particolare, prelegato rispetto ai legittimari, e, in considerazione che, nella fattispecie, la disposizione delle liquidità sui conti correnti bancari va intesa con riferimento ai saldi attivi (mentre all'erede pervengono anche le passività), il legatario non può rivendicare i compensi maturati in capo al *de cuius*, prima dell'apertura della sua successione. Infine, secondo App. Milano, 7.5.1947, in *Rep. Foro it.*, 1948, *Successione legittima o testamentaria*, 134, il legato di azienda comprende automaticamente tanto le attività che le passività a prescindere dal linguaggio utilizzato dal testatore.

(37) Cfr. *ex plurimis* GANGI, *op. cit.*, 52; TRABUCCHI, *op. cit.*, 612; GIORDANO MONDELLO, *op. cit.*, 737; BONILINI, *op. cit.*, 335.

(38) Cfr., Cass., 24.5.1962, n. 1206, cit., 144-145 e, sulla sua scia, Cass., 28.7.1967, n. 2006, cit., 2036-2037. In senso contrario Cass., 13.10.1960, n. 2717, cit., 284, secondo la quale il prelegato è un'attribuzione testamentaria destinata immanentemente a ricevere attuazione incondizionatamente ed in via preliminare alla divisione mediante il prelievo o la prededuzione della *detta res*, la quale resta avulsa dalla massa da dividersi, ossia in altre parole sarebbe un'attribuzione testamentaria dotata di carattere preferenziale.

(39) In giurisprudenza, ad es., si vedano: Trib. Verona, 12.12.1989, in *Dir. famiglia*, 1990, I, 1290, secondo cui nel con-

te dell'obbligo della collazione (art. 737, 1° co., c.c.) che, anche qui, secondo l'opinione prevalen-

te, avrebbe natura giuridica di prelegato *ex lege* anomalo obbligatorio⁽⁴⁰⁾.

corso *ab intestato* con altri successibili, il diritto *ex art.* 540 c.c. del coniuge superstite si attegna come prelegato a carico di tutta l'eredità e va imputato alla quota disponibile, alla quota di riserva dello stesso coniuge in caso di incapacienza, ed, in ultimo, alla quota riservata ai discendenti; App. Venezia, 3.2.1982, in *Giur. it.*, 1983, 292, per la quale i diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, 2° co., c.c. hanno natura di prelegato spettante a titolo di legittima oltre la quota in piena proprietà attribuita dagli artt. 540, 1° co., 542 e 544 c.c.; App. Bari, 18.12.1992, in *Giur. pugliese*, 1995, 85, che ha affermato che i mobili di arredo della casa coniugale non rientrano nell'asse ereditario, spettando in prelegato, *ope legis*, al legittimario; Trib. Milano, 19.3.2001, in *Nuovo dir.*, 2002, 521, secondo cui, qualora i coeredi vendano la comunione ereditaria, comprensiva della casa oggetto del diritto di abitazione del coniuge superstite, omettendo un autonomo atto indicativo della volontà di dismissione del diritto stesso, al coniuge spetta la quota del prezzo ricavato, corrispondente alla legittima; a

tale importo si deve aggiungere una somma di denaro, in prelegato, per la rinuncia all'esercizio del diritto di abitazione, da quantificare con il calcolo attuariale in relazione all'età del coniuge avente diritto. In dottrina, in tal senso, si vedano: RAVAZZONI, *I diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite*, in *Dir. famiglia*, 1978, 223; CARRARO, *La vocazione legale alla successione*, Padova, 1979, 114. In senso contrario: MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, XLIII, 1, 4ª ed., Milano, 1990, 163, secondo cui sarebbero prelegati solo nel caso in cui il coniuge non concorra con altri legittimari. Cfr. anche Cass., 10.3.1987, n. 2474, in *Vita notarile*, 1987, 750, secondo cui si tratta di legati *ex lege* e non di prelegati; Trib. Siena, 11.4.1983, in *Riv. notariato*, 1985, 478.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. FORCHIELLI e ANGELONI, *Della divisione*, in *Comm. Scialoja e Branca*, artt. 713-768, 2ª ed., Bologna-Roma, 2000, 429; CAPOZZI, *op. cit.*, 661 e 721.

Collana "I Codici Iperestestuali" diretta da G. Bonilini e M. Confortini

**LEGGI
CLICCHI
TROVI**

CODICE IPERTESTUALE DI LOCAZIONE E CONDOMINIO

diretto da Salvatore Patti
a cura di Vincenzo Cuffaro, Maurizio De Tilla, Fabio Padovini

**AGGIORNATO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI
IN TEMA DI DISAGIO ABITATIVO
D.L. 1 FEBBRAIO 2006 N. 23**

- Prima edizione in 2 volumi - pagine 1.500
 - volume 1: Locazione
 - volume 2: Condominio
- Anche dati su CD-Rom
con circa 10.000 links ipertestuali

**NOVITÀ
ASSOLUTA!**

UTET
GIURIDICA

**'COUPON'
DA INVIARE PER POSTA A:**

Walters Kluwer
Italia Giuridica S.r.l.
Viale Maresciallo
Pilsudski, 124
00197 Roma

O PER FAX:
06.80.79.223

Per ulteriori informazioni:
www.utetgiuridica.it
marketing@utet.it

Richieda subito maggiori informazioni

CLC001

sull'opera "CODICE IPERTESTUALE DI LOCAZIONE E CONDOMINIO"

Nome/Cognome o Società/Studio _____

Via _____

n. _____

Cap. _____

Città _____

Prov. _____

Tel. _____

Fax _____

Cell. _____

E-mail _____

Con la compilazione del presente coupon acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali al fine di ricevere successive ed eventuali informazioni sulle attività editoriali e commerciali della Walters Kluwer Italia Giuridica S.r.l. Sarà mia facoltà revocare tale consenso in qualsiasi momento scrivendo al vostro Responsabile Dati, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03.